

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 dicembre 2015, n. 22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 gennaio 2016, dove ha acquisito il n. 109 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2016, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il quadro delle risorse finanziarie a disposizione delle Regioni risente delle misure di contenimento della spesa pubblica approvate dallo Stato nel corso degli ultimi anni. L'entità dei tagli per l'anno 2016 è di forte impatto, nonostante ne venga previsto per legge l'assorbimento a carico anche della spesa sanitaria. Riguardo alle entrate destinate al finanziamento sanitario e alle altre entrate vincolate, occorre in particolare tener conto del contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica richiesto alle Regioni dalla legge 190/2014 (stabilità 2015), che per quelle a statuto ordinario è pari a 3.452 milioni di euro (di seguito abbrevierò in milioni).

Tale “taglio”, per effetto di quanto disposto dal decreto legge 78/2015, ha ridotto il livello del finanziamento sanitario da parte dello Stato per complessivi 2.000 milioni a decorrere dal 2015.

La legge di stabilità 2016 inoltre prevede l'ulteriore riduzione del finanziamento sanitario di 1.783 milioni rispetto al livello del finanziamento sanitario definito dalla legge 190/2014.

Per il 2016 il restante contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica richiesto alle Regioni di 1.452 milioni, dovrà essere ripartito, come avvenuto nel 2015, tramite intesa tra le stesse entro il 31.12.2016.

Inoltre, dal 2016 tornano in vigore anche i tagli disposti dal decreto legge 66/2014, pari a 750 milioni per il totale delle Regioni, che fino ad oggi avevano trovato copertura con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS).

Le Regioni contribuiscono inoltre al miglioramento della finanza anche attraverso i maggiori risparmi apportati sull'indebitamento netto conseguentemente al passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa al pareggio di bilancio.

Nel 2016 il bilancio di previsione viene redatto esclusivamente secondo gli schemi adottati dal decreto legislativo 118/2011 che costituisce a tutti gli effetti la normativa di riferimento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

Esso stabilisce che nel bilancio 2016-2018 siano obbligatoriamente creati:

- fondo crediti dubbia esigibilità (15,1 milioni);
- fondo rischi legali (8,1 milioni);
- fondo rischi escussioni (3,7 milioni).

Inoltre, ai sensi della legge 147/2013 (stabilità 2014) è stato istituito un fondo perdite per le società partecipate (1,9 milioni).

Poiché tali accantonamenti sono alimentati esclusivamente con mezzi regionali, ne consegue che le risorse complessivamente a disposizione per le politiche sul territorio veneto subiscono una rilevante contrazione rispetto al passato.

La legge di stabilità 2016 prevede il superamento dell'attuale normativa del pareggio di bilancio delle Regioni: da ben sei saldi si passerà ad un unico saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Pertanto sul fronte della cassa l'unico limite per i pagamenti sarà l'effettiva liquidità.

Le sanzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ovviamente permangono e sono pesanti; il che richiederà - come di consueto - un costante ed efficace monitoraggio della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio.

Nel 2016 le risorse a disposizione per le politiche regionali ammontano a circa 986 milioni, di cui 944 sono risorse regionali e 42 sono acquisiti con ricorso all'indebitamento.

Le principali entrate tributarie a libera destinazione sono:

- taxa automobilistica regionale, per 626 milioni, di cui 41 relativi al recupero dell'imponibile evaso;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (40 milioni);
- quota IRAP derivante da manovra regionale non vincolata (32 milioni);
- quota IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla l. 549/95(22,2 milioni);
- entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF(80,2 milioni);
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità (37,6 milioni).

Al netto del risultato del riaccertamento straordinario dei residui - complessa operazione effettuata adempiendo a quanto previsto dal citato decreto legislativo 118/2011 e i cui esiti sono stati recepiti nel corso dei lavori svolti dalla Prima commissione consiliare - il bilancio 2016 presenta un totale di 15,3 miliardi, dove la maggior parte delle risorse (senza contare le spese per la macchina regionale e le poste tecniche) sono allocate nelle missioni "Tutela della salute" e "Trasporti e diritto alla mobilità".

In particolare, nella prima di tali missioni la voce più importante è costituita dal fondo sanitario regionale che presenta una disponibilità pari ad oltre 8,7 miliardi, finalizzata a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Una voce decisamente importante del bilancio 2016-18 è rappresentata dal cofinanziamento regionale richiesto dall'Unione europea per la programmazione 2014-2020, suddiviso in 50 milioni per il 2016, 65 milioni per il 2017 ed altrettanti nel 2018; tali risorse sono accantonate in due fondi - di parte corrente e investimento - e verranno successivamente ripartite nei relativi capitoli della programmazione comunitaria.

Nel complesso le risorse comunitarie, statali e regionali ammontano, per il 2016, a circa 188 milioni e riguardano 4 fondi:

- il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS), con 16 milioni nel 2016 (60,5 sono previsti nel 2017 e 76,2 nel 2018), costituisce circa il 9% delle risorse comunitarie. Il tasso di cofinanziamento europeo, statale e regionale è rispettivamente del 50%, del 35% e del 15%;
- il Fondo Sociale Europeo (FSE) comprende la quota maggiore delle risorse comunitarie con ben 143 milioni previsti nel 2016, 166,4 nel 2017 e circa 124,8 nel 2018. Il tasso di cofinanziamento europeo, statale e regionale replica quello del FERS;
- il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) dispone della sola quota di cofinanziamento regionale (pari a 28 milioni nel 2016, 25,7 nel 2017 e quasi 26 nel 2018) in quanto le componenti statali e comunitarie, presenti nel bilancio dell'organismo pagatore (AVEPA), non transitano per quello regionale. Il tasso di cofinanziamento europeo, statale e regionale è rispettivamente circa del 43%, del 40% e del 17%;
- per quanto concerne il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di riparto ministeriali, si stima una quota regionale leggermente inferiore a 1 milione in ogni esercizio del triennio.

Una partita importante è quella concernente la razionalizzazione degli enti strumentali e delle società partecipate: com'è noto la Regione del Veneto detiene un portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità. Tenuto conto dei processi avviati in questi ultimi anni (tuttora in corso), nonché dei criteri elencati dalla legge 190/2014, l'obiettivo è quello di attuare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, adottato con DGR 447/2015.

Nel bilancio 2016, ciò si concretizza in una razionalizzazione delle spese di funzionamento per le società partecipate e per gli enti strumentali coerentemente con i provvedimenti già adottati.

Diamo ora uno sguardo alle principali leggi di spesa finanziate all'interno di ogni missione.

Nell'ambito della missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" segnalò 16 milioni per la legge regionale 15/1996 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario e borse di studio) e 2,5 milioni per la legge regionale 1/2001 ("Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie").

Per quanto concerne le "Politiche giovanili, sport e tempo libero" (missione 6), di rilievo sono i circa 1,6 milioni sulla legge regionale 8/2015, finalizzati alla promozione della pratica sportiva e per interventi a favore dell'impiantistica sportiva.

Sul fronte dello "Sviluppo e valorizzazione del turismo" (missione 7), circa 15 milioni interessano il finanziamento della legge regionale 11/2013 ("Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto").

Le strategie regionali in materia di "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" (missione 8) tendono alla creazione di un modello più dinamico di gestione territoriale, proponendo una nuova governance orientata alla ricerca della sostenibilità sociale, economica e ambientale nei processi di trasformazione. Per interventi di particolare interesse o urgenza vengono previsti 7,2 milioni a valere sulla legge regionale 27/2003 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» (articolo 53).

Quanto al settore "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (missione 9), si punterà a tutelare e mettere in sicurezza il territorio, ad utilizzare efficientemente le risorse naturali, a ridurre l'inquinamento, a promuovere un sistema economico-sociale che favorisca il radicarsi di comportamenti ecologici e a salvaguardare la biodiversità. Segnalò, in quest'ambito, 21,1 milioni sulla legge regionale forestale, n. 52/1978 per interventi di difesa idrogeologica e fito-sanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva; inoltre 1,5 milioni sono finalizzati alla legge regionale 19/1992 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane".

Relativamente a "Trasporti e diritto alla mobilità" (missione 10) cito, in particolare, i 15 milioni sull'articolo 25 ("Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale") della legge regionale 2/2007 e i 14 milioni finalizzati al rinnovo del contratto con Trenitalia (articolo 41, legge regionale 1/2008 "Avvio di nuovi servizi di trasporto pubblico locale"), che integrano il Fondo Nazionale Trasporti, pari a circa 407 milioni di euro.

La missione 11 "Soccorso civile" registra 20 milioni sul fondo regionale per gli eventi calamitosi (articolo 7, legge regionale

17/2015).

Nell'ambito della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" vanno necessariamente citati:

- 31 milioni per il sostegno e la tutela dei minori (scuole paritarie);
- 1,6 milioni per attività progettuali nelle aree dei servizi sociali;
- 1,5 milioni per trasferimenti a favore dei CEOD;
- 1 milione di quota regionale a favore delle persone non autosufficienti, che si aggiunge ai 717 milioni del fondo nazionale per la non autosufficienza.

Le azioni regionali in ambito di "Tutela della salute" (missione 13) sono finalizzate a contemperare il livello di eccellenza dell'assistenza socio-sanitaria regionale con il rispetto dei criteri di sostenibilità economico-finanziaria, anche attraverso l'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard in maniera contestualizzata.

Segnalo in quest'ambito:

- 50 milioni per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova (articolo 24, legge regionale 11/2014);
- 0,6 milioni per le attività del soccorso alpino e speleologico veneto (legge regionale 11/2015).

Per quanto concerne "Sviluppo economico e competitività" (missione 14) cito in particolare il finanziamento per 1,1 milioni della legge regionale 16/1980 ("Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica").

Quanto alle "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" (missione 15), spiccano le risorse stanziare per la legge regionale 10/1990 ("Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"), pari a 30,3 milioni.

Nell'ambito "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (missione 16), 1,25 milioni sono finalizzati alla tenuta dei libri genealogici e la gestione del fascicolo aziendale attraverso i centri di assistenza agricoli (legge regionale 40/2003).

Per quanto concerne, infine, le "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" (missione 18), uno degli obiettivi prioritari per la Regione sta nell'adeguare le proprie politiche di governo alle mutate esigenze del territorio mediante l'avvio di percorsi di riforma e innovazione dell'ordinamento regionale, alla luce dei recenti interventi normativi che ad oggi caratterizzano il quadro costituzionale ed istituzionale. In questo contesto è necessario procedere al riassetto delle Province e delle loro funzioni e alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle medesime. Segnalo, in questa missione:

- 40 milioni per il riordino delle funzioni provinciali (articolo 6, legge regionale 17/2015);
- 4,1 milioni sulla legge regionale 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

A conclusione dei lavori sulle leggi di stabilità e di bilancio, pur consapevole che anche il primo bilancio della decima legislatura diverrà efficace in ritardo, giudico positivamente il lavoro svolto: mi riferisco sia alle audizioni effettuate lo scorso 21 gennaio, che hanno registrato la partecipazione di un notevole numero di soggetti portatori di temi e argomentazioni di assoluto rilievo, sia all'esame dei due progetti di legge svolto dalle commissioni consiliari, oltre che alla documentazione acquisita e ai preziosi contributi offerti da tutti gli intervenuti.

Nel corso dell'esame svolto in Prima Commissione, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti, sono stati accolti degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale finalizzati a recepire nelle tabelle l'esito del riaccertamento straordinario dei residui, cui sopra si è accennato.

Sono state peraltro recepite alcune importanti modifiche alla legge regionale di contabilità (n. 39/2001) in adeguamento al più volte citato Decreto legislativo 118/2011, nonché definite in modo puntuale le competenze dei vari organi e soggetti responsabili, mirando a consolidare le prerogative consiliari sul fronte dell'attività conoscitiva.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Bilancio di previsione 2016-2018 è il primo bilancio di questa decima legislatura, ed è anche il primo bilancio "armonizzato" secondo i criteri del Decreto Legislativo n. 118/2011, che rispetto ai precedenti ha richiesto un cambiamento di lettura. Rispetto al "vecchio" bilancio tabellare si vedono meno i dettagli, ma si notano di più le strategie, sempre che ci siano, che avrebbero dovuto già essere bene esplicitate in modo discorsivo nel DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale). Non a caso scegliemmo di dedicarci attentamente a quel documento, proponendo emendamenti e sollevando temi programmatici quali l'emergenza smog, l'inquinamento da PFAS, la cultura, i trasporti, solo per citarne alcuni. Tentammo allora di fare emergere delle priorità con chiarezza, che fossero leggibili. Il DEFR rappresentava e rappresenta la premessa al bilancio che stiamo discutendo oggi, e le sue mancanze sono riportate in questo.

Come non iniziare dai tagli? Quelli veri e quelli finti, perché, a meno di nuova definizione da vocabolario, con tagli si intende una netta riduzione di risorse.

Partiamo dai "tagli finti" alla sanità: sulla stampa qualche giorno campeggiava il titolo "Nonostante i tagli, crescono i fondi per la sanità del Veneto". Avete mai visto un capitolo di bilancio crescere mentre viene tagliato? In Veneto succede anche questo! Alla fine, il fondo sanitario cresce di 96 milioni di euro sul 2015, e questa è una buona notizia.

Archiviata la questione dei tagli alla sanità veniamo al merito, perché ci sono due questioni assolutamente prioritarie che riguardano il sistema sociosanitario della nostra regione: l'emergenza causata dalla carenza di personale medico e paramedico e l'invecchiamento della popolazione.

Il personale medico: se le liste di attesa si allungano invece di accorciarsi, se i cittadini segnalano continuamente rinvii di visite di

controllo, se l'introduzione dei turni europei mette in ginocchio soprattutto i dipartimenti di area chirurgica e non solo, se mancano primari e aiuti in tanti reparti, bisognerà pur chiedersi che politica sul personale medico si è fatta in tutti questi anni. Basti pensare che nel reparto di oncologia dell'Ospedale di Vicenza manca il primario da sei anni! Le autorizzazioni ai concorsi e alle assunzioni in questi anni sono state date non con il contagocce, ma a dosi omeopatici. Con questa finanziaria invertiamo la tendenza, o no?

Invecchiamento della popolazione: la maggioranza lamenta un'invasione di stranieri, mentre i dati delle anagrafi dei comuni ci dicono che sono diminuiti. Nel frattempo, la popolazione veneta invecchia e la non autosufficienza si presenta ormai come un fenomeno strutturale, ad elevata domanda di assistenza. È la non autosufficienza che invade le nostre case, le nostre famiglie, i bilanci dei comuni e quelli delle case di riposo. Iniziamo a prenderla sul serio con questo bilancio? I 96 milioni di euro assegnati al Veneto grazie al Fondo Sanitario Nazionale 2016 li dirottiamo anche sulla non autosufficienza? Possiamo rimanere l'unica regione che non integra il FNA? Possiamo e dobbiamo fare qualcosa per rispondere a questa "invasione".

Passiamo ad analizzare i "tagli veri": le risorse ordinarie a libera destinazione. Non ci nascondiamo e non li nascondiamo. 2,2 miliardi di euro di riduzione di trasferimenti alle regioni, compensati con 1,9 miliardi di euro, fanno una differenza negativa di 308 milioni su base nazionale per il 2016. In quei 1,9 miliardi di compensazione ci sono fortunatamente fondi in crescita (Fondo nazionale non autosufficienza a 400 milioni di euro, 312 milioni di euro sulle politiche sociali, 70 milioni di euro per l'assistenza ai disabili gestita dalle province, 90 milioni di euro per le persone con grave disabilità), ma comunque rimane un saldo negativo con cui fare i conti.

Tra questi, quelli che preoccupano di più sono quelli sul trasporto pubblico locale, anche in vista della revisione dei criteri di redistribuzione del fondo nazionale. In una regione "maglia nera" per politiche sulla mobilità questa non è una buona notizia. C'è il rischio di pagare l'indifferenza del passato e il non aver mai voluto integrare il fondo TPL.

Il conto bisogna farlo in tasca ai cittadini, ai veneti. Siamo nell'anno della cancellazione della TASI, dell'IMU sui terreni agricoli e sugli imbullonati, dello sconto di IMU e TASI sugli affitti concordati, della proroga dell'Ecobonus e del maxi-ammortamento del 140% sugli investimenti in beni strumentali. Dei 600 milioni di euro in più per province e città metropolitane a seguito della riforma Delrio e del pareggio di bilancio per sola competenza che sblocca il miliardo e oltre giacente in cassa, permettendo finalmente di liquidare impegni pregressi, di ridurre i tempi di pagamento, mentre continua la decontribuzione per le assunzioni, e abbiamo visto cosa abbia significato in Veneto questa misura.

I criteri del D.Lgs. 118 portano maggiore rigidità: la copertura dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità (47 milioni) il fondo a copertura dei residui radiati (118,3 milioni), il fondo rischi legali (6,4 milioni) sommati al fondo anticipazione liquidità, determinano accantonamenti per oltre 2 miliardi di euro. Stanziamenti in gran parte richiesti in sede di parifica della Corte dei Conti, cui si aggiunge il fondo perdite societarie.

Ci sono situazioni che è bene sottolineare:

Veneto Acque, a prescindere da come venga classificata (società di servizi a rilevanza economica o no), registra un risultato di esercizio negativo per 7 milioni, o 2,4 a seconda dei casi, richiedendo un accantonamento di 1,7 milioni. Su questa società, sulla sua missione, deve essere fatta chiarezza presto, perché il rischio è un'altra Veneto Nanotech. Sappiamo quanto sia importante assicurare la fornitura di acqua buona in Veneto, ma se non si prendono delle decisioni in fretta non solo non si porterà l'acqua dove andava portata, ma si porteranno i libri in tribunale.

Anche su Veneto Innovazione non splende il sole. Accantonamento di 185.000 euro, e siamo di fronte a uno snodo fondamentale delle politiche per la ricerca e l'innovazione (si ricordi il recente piano regionale per la ricerca e l'innovazione). Eppure in audizione abbiamo ascoltato allarmi, come li abbiamo sentiti da Veneto Agricoltura, incagliata sul personale come ci ha spiegato il commissario Nezzo con manifesto imbarazzo e che subirà un taglio dell'11%. Il direttore di AVEPA, il dottor Stella, in prima commissione ha detto che con un taglio di 2,9 milioni di euro dovrà ridurre il personale e mettere a repentaglio servizi che riguardano 132.000 aziende agricole del Veneto. Aggiungiamo che i conti non tornano nemmeno su Veneto Strade. Insomma, tolto Veneto Sviluppo che merita un discorso a sé, è l'intero sistema della partecipate che non trova in questo bilancio una chiara finalizzazione, una strategia. Fino ad ora abbiamo visto tanti commissariamenti, perfino delle Ulss, ma pochi veri piani di riordino che aspettiamo da ormai cinque anni. E con questo bilancio non si risponde a questa necessità, ma si tira a campare, a far sopravvivere, forse, le partecipate. Non si decide né di chiuderle né di farle vivere. Con questa prospettiva non possiamo che aspettarci che il prossimo anno il fondo perdite cresca anziché diminuire.

Veniamo ora alle scelte strategiche, vera nota dolente di questo bilancio perché non erano presenti nel DEFR e non ci sono nemmeno qui. Se un cittadino, un imprenditore, un investitore, una associazione di categoria prendesse in mano il bilancio e si chiedesse "vediamo su cosa ha deciso di puntare il Presidente Zaia nel prossimo triennio. Sarà la famiglia una priorità, oppure l'agricoltura? La mobilità o l'edilizia pubblica? La cultura forse?" che risposta troverebbe?

La famiglia non è una priorità. Dal family day, il giorno della famiglia, al family year, la famiglia tutto l'anno. Ma basta la lettera che abbiamo ricevuto dalla FISM per capire che il family year in Veneto non si fa: qui solo tagli ai servizi per la famiglia, ai più piccoli e agli anziani non autosufficienti. Certo, è molto più facile farsi un selfie al Circo Massimo che attuare una reale politica per la famiglia.

Emergenza smog e inquinamento dell'aria: un'emergenza che, al pari di quella idraulica, non ha risposte facili ed immediate, chiede scelte lungimiranti e la pazienza e la tenacia di costruire accordi con altri enti, chiede investimenti, chiede politica. Sulla parte riguardante l'efficienza energetica, il riscaldamento domestico, e i processi industriali, dove l'Europa ci dà una mano con i fondi strutturali, apprezziamo la scelta di garantire il pieno co-finanziamento delle risorse UE.

Mobilità. A gennaio 2016 la pubblicazione della Regione Veneto "Statistiche flash" si è occupata di "Essere pendolari in veneto", condizione che assieme a molti altri colleghi condividiamo con i cittadini. Gli spostamenti sono cresciuti negli ultimi dieci anni del

10% complessivi e del 13% per motivi di lavoro. Aumentano coloro che ci impiegano di più per raggiungere il posto di lavoro o luogo di studio, ma non aumenta il numero di veneti che utilizzano i mezzi pubblici in quanto solo il 14% usa il trasporto pubblico locale. È la certificazione di un fallimento della regione. Sfmr, biglietto unico, integrazione dei gestori, gare, e, mentre si moltiplicano le richieste di sindaci, comitati e utenti costringendo l'Assessore a correre a destra e sinistra per il Veneto, il Presidente scommette tutto sul trenino delle Dolomiti. Ma come ci arriviamo a Calalzo, e soprattutto quanto ci mettiamo per arrivare a Calalzo? Presidente Zaia, è mai andato in treno a Calalzo? Io sì, è una esperienza interessante. Anzi andrebbe organizzata un viaggio del Consiglio regionale a Calalzo con i mezzi pubblici. Da Vicenza ci si impiega 3 h e 25 minuti con tre cambi (Mestre, Conegliano e Ponte nelle Alpi), ma in alcune fasce orarie ci vogliono fino a 4 h 13 minuti. Questa è la fotografia del trasporto ferroviario regionale in Veneto. Il bilancio armonizzato ci permette di mettere il naso nei bilanci dei vicini senza commettere clamorosi errori di lettura. In questo settore l'Emilia-Romagna metterà 21 milioni di euro nel triennio e ha già impegni per 53 di investimenti per ammodernamento delle reti, raddoppi di binario, elettrificazione, adeguamento sezioni e passaggi a livello. La Lombardia 212 milioni. È vero, sono 10 milioni di abitanti, il doppio dei veneti, quindi facciamo metà, 110. Togliamo la metropoli milanese, facciamo pure un quarto, 55? Il Piemonte 220 milioni, la Toscana 20.5. E il Veneto? Zero per il 2016, zero per il 2017 e zero 2018. Ecco perché siamo la maglia nera in ogni rapporto Pendolaria. I problemi del nostro servizio ferroviario regionale non si risolveranno senza investimenti nella rete, siamo convinti che l'ammodernamento della rete ferroviaria regionale e del servizio sia una priorità strategica per il Veneto, con il passaggio dell'alta capacità. Le fermate dell'alta capacità saranno tanto più appetitose quanti più viaggiatori portiamo in quelle stazioni con i treni regionali.

Nessuno dei due aeroporti del Veneto è collegato alla ferrovia, ma questo non è un tema strategico per questa regione o è affare di altri? Serve una cura del ferro a questa regione anemica. Per combattere l'inquinamento dell'aria, ridurre la congestione della rete stradale, migliorare l'accessibilità dei luoghi, ridurre i consumi energetici, occorre fare del Veneto una regione europea. Chiediamo che con questo bilancio si metta il primo segnale dell'investimento per la ferrovia, che ci si presenti a Roma non a mani vuote, ma facendo capire che ci si crede, come fanno le altre regioni. Su questo l'Assessore ci troverà dalla sua parte, qui e a Roma, dalla parte dei pendolari del Veneto.

Cultura: perché Presidente ha deciso di soffocare la cultura in Veneto? Perché mortifica quell'identità veneta che dice di voler difendere? Lo stanziamento per il 2016 è il più basso degli ultimi dieci anni almeno. Avevamo salutato con favore il fatto che nel DEFRA ci fosse un capitolo ad individuare la cultura con un importante fattore economico: più del 6% del pil regionale. Abbiamo perfino approvato un ordine del giorno di impegno a sostegno della cultura nel Veneto. Cultura è valore economico, non c'è bisogno di ripeterlo ancora. È socialità, è identità. Il mondo guarda il Veneto per le sue bellezze naturali, storiche, architettoniche e culturali. I torpedoni di tedeschi all'Arena di Verona per l'opera, la stagione della Fenice, la Biennale, e parlo delle maggiori, ma quante le minori, fin nei più piccoli comuni. C'è un'associazione privata tedesca che ogni anno affitta il Teatro Olimpico e vi organizza un festival di musica classica, vengono dalla Germania in un teatro del Veneto! L'Arena non si può delocalizzare, nemmeno la Fenice o la Biennale, ci sono regioni che farebbero ponti d'oro pur di averle, per non parlare delle piccole perle sparse nei comuni. La regione cosa fa? Taglia. Anzi, di più! Rinuncia ad essere protagonista di un settore così vitale per il turismo, per attrarre talenti e i giovani. Diamo uno sguardo ai vicini: Emilia-Romagna 32 milioni, anche lei regione a statuto ordinario che ha subito i tagli del governo. Lombardia 12 milioni, Maroni non è così generoso, ma basta la metà di quanto ha stanziato per fare meglio del Veneto.

Vi sono molti altri aspetti, dal diritto allo studio, alla bonifica, agricoltura, turismo, che i colleghi avranno modo di affrontare con maggiore precisione.

Possiamo ancora dare una svolta a questo bilancio, segnare delle priorità, aprire una stagione di investimenti che guardi lontano, recuperare tremendi ritardi (come quelli dei treni) sulla mobilità, e metterci sul binario della sostenibilità.

Fare della cultura un fiore all'occhiello di questa regione: due euro per ogni veneto significa tornare agli stanziamenti dello scorso anno. E poi apriamo subito la discussione su una legge per la cultura.

Facciamo capire ai cittadini veneti su cosa scommette questa regione, non limitiamoci al mino sindacale e, in alcuni casi, nemmeno a quello.

Questo è l'anno del referendum sulla riforma costituzionale, da cui può nascere un Senato delle regioni e una nuova definizione dei rapporti tra stato e regioni.

Noi pensiamo che i cittadini voteranno a favore e non abbiamo paura di confrontarci sul tema dell'autonomia, purché sia un'autonomia concreta, non ideologica. E non ci è indifferente nemmeno il dibattito sulla macroregione, siamo pronti perché si discuta sul merito di questa autonomia, proponiamo di aprire un approfondimento in prima commissione perché vogliamo cominciare a riempire questa parola di contenuti definiti, perché dopo il referendum costituzionale vorremmo essere preparati a coglierne tutte le opportunità.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di pre-

visione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFER è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/1989 è il seguente:

“Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:

1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;

2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.

2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.

2 quinquies. Omissis

3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2009 è il seguente:

“Art. 5 - Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali.

1. In considerazione della congiuntura economica in atto e al fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli occupazionali, nel triennio 2010-2012 il diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”, è ridotto come segue:

a) a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di plastica;

b) a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di vetro.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica ai concessionari che entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , dovuto per il triennio 2007-2009, e abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali.

3. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.

4. Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al comma 1, il dirigente responsabile del procedimento avvia le procedure per la decadenza della concessione.”

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:

“Art. 30 - Misure di contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga delle misure in essere.

1. In considerazione del protrarsi delle condizioni di crisi economica e del conseguente permanere della esigenza di garantire la difesa dei livelli occupazionali del settore, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 , in materia di riduzione del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni, sono prorogate nei loro effetti per il triennio 2013-2015.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni;

b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 , abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 ;

c) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali a valere per il triennio 2013-2015.

3. Alle minori entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 3.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb E0041 “Canoni e fitti”) si fa fronte con una contestuale riduzione delle risorse allocate nell'upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale 2012-2014.”

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 43/1989 è il seguente:

“Art. 6

1. La società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica riguardante le attività previste per l'anno successivo.

2. Il bilancio di esercizio della s.r.l. deve essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, subito dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea della società.

2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Società Rocca di Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente dalla legge di bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di attività di cui al comma 1.”

- Il testo dell'art. 53 della legge regionale n. 46/1999 è il seguente:

“Art. 53 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata ‘Rocca di Monselice s.r.l.’”.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , è aggiunto il seguente comma: omissis

2. Per l'esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).”

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 18 bis della legge regionale n. 60/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 bis - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

1 bis. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di

contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

1 ter. Ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. *Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni* possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 6/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica.

1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.

2. *Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa:*

a) *fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;*

b) *contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;*

c) *contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;*

d) *contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;*

e) *contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;*

f) *fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.*

[3. Le risorse di cui al comma 1, derivanti dal piano annuale dei rientri, sono tutte destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 2, lettera a).]

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”, del bilancio di previsione 2015.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Strutture ricettive complementari.

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. *Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale non costituiscono attività d'impresa;*

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell'articolo 50.”

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Disposizioni transitorie concernenti il fondo di rotazione in materia di turismo.

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e comunque non oltre il 30 giugno 2015, al solo fine di garantire continuità agli interventi a valere sul fondo di rotazione, è ripristinata la vigenza degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla loro applicazione al fondo di rotazione e a quanto conforme alla vigente normativa, con riferimento ai procedimenti amministrativi e di spesa definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché definiti entro la data del 30 giugno 2015, nei limiti della capienza del fondo di rotazione.

2. Decorsa la data del 30 giugno 2015, l'operatività del fondo di rotazione è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del comma 1, da parte del soggetto individuato in conformità all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.

1. Per somministrazione di pasti, spuntini e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati.

2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale.

3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l'azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie accertate dalla Giunta regionale:

a) per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica;

b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

3 bis. Se i prodotti usati per le attività di cui al presente articolo provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 3, sono prodotti tipici, piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata, la percentuale di cui alla lettera a) del comma 3 è ridotta fino al 50 per cento del totale, oppure fino al 25 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana. In tal caso, la quota di cui alla lettera c) del comma 3 è aumentata in maniera proporzionale fino al 35 per cento del totale oppure fino al 60 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana.

3 ter. Per prodotto proveniente direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica ai sensi della lettera a) del comma 3, s'intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l'azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto.

4. Le percentuali di cui ai commi 3 e 3 bis sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell'agriturismo”, i prodotti provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4.

7. omissis

8. omissis”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Attività di agriturismo.

1. L'attività agrituristica, così come definita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 consiste nel:

a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti;

c) somministrare pasti e bevande;

d) somministrare spuntini e bevande, secondo le percentuali di cui ai commi 3 e 3 bis dell'articolo 8.

2. omissis

3. L'attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell'interessato, può essere temporaneamente sospesa per un pe-

riodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2015 è il seguente:

“Art. 3 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni.

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, i soggetti interessati comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei disabili e anziani.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto, per una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2015 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2016, allocate nell'upb E0002 “Tassa automobilistica regionale” si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni dell'upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente” del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.

2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 61 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 61 – Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.

1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:

a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si applicano anche alle concessioni di cui al comma 1.

2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda sono introitati dai comuni rivieraschi che ne destinano una quota pari al cinquanta per cento all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al cinquanta per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1° gennaio 2003.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 25 - Modalità di esercizio delle funzioni.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del Collegio, anche in relazione agli enti regionali. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione e degli enti regionali *necessari a garantire l'adempimento delle funzioni assegnate con la presente legge*.

2. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, deve intervenire alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 23.

3. Il Collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre sedute della Giunta regionale in caso di richiesta del Presidente della Giunta regionale.”.

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - Durata della carica.

1. Il Collegio dura in carica *cinque anni* a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Al rinnovo del Collegio provvede il Consiglio regionale entro il termine di scadenza, secondo le modalità di cui all'articolo 22.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità; la decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio regionale.
5. Il componente del Collegio è revocabile qualora non provveda a rilasciare il parere di cui all'articolo 23 per tre volte o, comunque, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio; la revoca è disposta con provvedimento del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolta dalla commissione consiliare competente, ed è avviata dal Presidente del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.”.

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 47/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 31 - Cause di esclusione ed incompatibilità.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni, non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta regionale, nonché nelle altre ipotesi previste dall'articolo 2399 del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti regionali da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa[, nonché presso enti locali.]”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Interventi prioritari.

1. La Giunta regionale riconosce forme di priorità agli interventi di ricostruzione e di ristrutturazione degli immobili privati interessati dagli eccezionali eventi atmosferici ed ubicati nei Comuni della Riviera del Brenta come individuati all'articolo 1.
I bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a riconoscere forme di priorità agli interventi di riparazione e sostituzione dei beni mobili registrati danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi l'8 luglio 2015 nei Comuni della Riviera del Brenta.”.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:
 - a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
 - b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
 - c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
 - d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.
2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed

istituti afferenti all'azienda soppressa.

4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore *al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia dei beni* necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono *approvate* dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.

8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi *ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali* della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.

9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.”

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Al contributo annuale di cui all'articolo 9, quantificato in euro 12.205.000,00 e 11.405.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.

2. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.

3. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 9, quantificati in euro 1.000.000,00 e 800.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0017 “Oneri per il personale” che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.

4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all'articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell'agricoltura (upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”).

4 bis. Le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle società partecipate, di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell'Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, realizzati dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall'approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e all'istituzione dell'Agenzia.”

Note all'articolo 25

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

2. Al termine del negoziato, e comunque entro *tre anni dall'entrata in vigore* della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.

3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine [entro il termine di cui al comma 2], il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 2.”

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine [entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1], il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

[2] “Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;

3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;

4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;

5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”]

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente

espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie.

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 19 e all'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

2. Il referendum di cui all'articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle [prime] elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali *o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale*. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 58/1984 è il seguente:

“Art. 10 - Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

1. È istituito l'“Albo dei gruppi volontari di protezione civile” nella regione Veneto.

2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:

- a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;
- b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;
- c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

- a) struttura organizzativa;
- b) capacità logistica e affidabilità;
- c) specifica esperienza e attività svolte;
- d) reperibilità;
- e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
- f) specializzazione operativa;
- g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
- h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.

4. L'istanza può essere motivatamente respinta.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.

6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.

7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.”.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 46 - Norma finanziaria.

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale n. 196 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

[2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle province e trova allocazione nell'apposito capitolo del bilancio regionale n. 50146 “Quote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle province”. Le province dispongono l'impiego della quota loro spettante del tributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995 nell'ambito delle finalità e degli obiettivi indicati all'articolo 47, comma 2.]

3. *Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.*

[4. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alle province con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) la popolazione residente nella provincia;

- b) la quantità dei rifiuti smaltiti in ambito provinciale;
- c) una quota fissa per ciascuna provincia.

5. Gli importi da erogare alle province, ai sensi del comma 4, verranno corrisposti nel mese di giugno di ogni anno e calcolati sulla base di un acconto pari al settanta per cento di quanto previsto dal capitolo n. 50146 del bilancio regionale e del saldo relativo all'anno precedente, calcolato sul reale introito affluito sull'apposito conto corrente postale nel corso dell'anno precedente.]”.

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 - Modalità di impiego del fondo regionale.

1. Il fondo regionale di cui all'articolo 46, comma 3, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, nell'ambito delle destinazioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995.

2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;

b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;

c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);

d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;

e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi l'acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;

f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;

g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;

i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell'ambiente;

l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l'effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche e private;

m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 50.”.

m bis) contributo per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2004 è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:

a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;

b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;

c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.”.

4. Strutture di riferimento

1. Sezione bilancio
2. Sezione geologia e georisorse
3. Sezione demanio patrimonio e sedi
4. Sezione turismo
5. Sezione turismo
6. Sezione turismo
7. Sezione turismo
8. Sezione caccia e pesca
9. Sezione caccia e pesca
10. Sezione risorse finanziarie e tributi
11. Settore minori giovani e famiglia
12. Settore osservatorio regionale appalti, sicurezza urbana e polizia locale

13. Sezione difesa del suolo
14. Sezione industri e artigianato
15. Consiglio regionale
16. Sezione comunicazione e informazione
17. Sezione sicurezza e qualità
18. Sezione EE.LL. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi
19. Sezione lavori pubblici
20. Sezione industria e artigianato
21. Settore minori giovani e famiglia
22. Settore farmaceutico – protesica – dispositivi medici
23. Sezione attuazione programmazione sanitaria
24. Sezione agroambiente
25. Sezione EE.LL. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi
26. Sezione protezione civile
27. Sezione coordinamento attività operative
28. Sezione tutela ambiente
29. Sezione difesa del suolo